



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

legge 84/94 e s.m.l.

per ognuno dei tre criteri verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 secondo le seguenti modalità:

1. Alla impresa che propone di movimentare il volume di merci più elevato verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre imprese verrà attribuito un punteggio direttamente proporzionale;
2. per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualificazione dei traffici sarà assegnato il punteggio più elevato all'impresa in possesso di idonei contratti o di documenti che impegnino la controparte ad utilizzare l'impresa richiedente per l'espletamento delle operazioni portuali e punteggi opportunamente ridotti alle altre imprese. Verrà assegnato il punteggio minimo all'impresa che si limiterà a dichiarare il traffico da svolgere senza alcun documento a sostegno di quanto affermato.
3. All'impresa che offrirà di applicare le tariffe più basse verrà attribuito il punteggio maggiore. Alle altre imprese verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali in relazione alle tariffe presentate.

Articolo 10

- Canone e cauzione -

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo versamento del canone annuo nonché alla prestazione di una garanzia mediante versamento di una cauzione in numerario o titoli di Stato, ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa di gradimento dell'AdSP, per gli importi indicati nella comunicazione di chiusura di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Per le imprese autorizzate ad esercitare operazioni portuali, con autorizzazione in corso o per autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo, la cauzione è determinata in misura pari al canone dell'anno precedente. Per i nuovi rilasci la cauzione è determinata in misura pari al canone calcolato in base al programma operativo presentato.

Per le imprese da autorizzare in regime di self handling la cauzione è determinata in ragione di € 600,00 per ogni giorno di attività prevista nella istanza di autorizzazione.

Per il primo anno, il canone connesso a elementi variabili, come, ad esempio, il fatturato e la tipologia di merci, da versare preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, verrà calcolato provvisoriamente in base al programma operativo presentato. Negli altri casi il canone provvisorio sarà determinato nella misura minima.

Per i rinnovi o per gli anni successivi al primo il canone annuale è calcolato provvisoriamente in misura pari a quello definitivo dell'anno precedente, qualora sia noto, altrimenti in misura pari a quello provvisorio.

Il canone definitivo verrà calcolato al termine dell'anno di riferimento in base ai dati effettivi, necessari per il calcolo, che dovranno essere forniti dall'impresa autorizzata entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il versamento del saldo tra il canone definitivo ed il canone provvisorio verrà richiesto dall'AdSP entro il successivo mese di Aprile.

Per le imprese autorizzate ad esercitare servizi portuali con autorizzazione in corso o per autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo, la cauzione sarà determinata in misura pari al canone determinato per l'anno precedente. Per i nuovi rilasci la cauzione è fissata in misura pari al canone minimo.



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e s.m.i.

Fatti salvi i canoni derivanti da accordi sostitutivi contenuti all'interno degli atti concessori di cui all'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., il canone è determinato in conformità al prospetto seguente:

- Imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali per conto terzi:
 1. Imprese operanti nel settore merci varie:
 - fatturato fino a € 500.000,00: € 3.600,00;
 - fatturato oltre € 500.000,00 e fino a € 2.500.000,00: € 3.600,00 + 0,1% del fatturato eccedente € 500.000,00;
 - fatturato oltre € 2.500.000,00: idem come sopra + 0,08% del fatturato eccedente € 2.500.000,00 con tetto massimo di € 41.000,00.
 2. Imprese operanti nel settore containers:
 - € 3.600,00 + € 600,00 ogni 10.000 TEU con tetto massimo di € 41.000,00.
 3. In aggiunta ai predetti canoni per le operazioni rese alle merci pericolose in colli verrà applicato un canone aggiuntivo pari a € 1,00/tonn mentre per le merci pericolose in contenitori verrà applicato un canone aggiuntivo pari a € 10,00/contenitore. Il canone aggiuntivo non potrà comunque essere superiore a quelli determinati in base ai punti 1 e 2.

Il fatturato delle imprese autorizzate ad operare per conto proprio è determinato in via forfetaria in ragione di € 9,00 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Per le imprese autorizzate ad operare in regime di self handling il canone è determinato in € 600,00 per ogni giorno solare di attività o frazione di esso.

Per le imprese autorizzate ad esercitare servizi portuali il canone annuo è determinato in ragione dell'1% del fatturato conseguito nell'anno considerato con un minimo di € 2.600,00 per ogni servizio autorizzato.

Per autorizzazioni rilasciate alla stessa impresa per un numero di servizi pari o superiore a quattro, il canone minimo è fissato in € 10.400,00.

Articolo 11

- Esercizio delle operazioni portuali in aree in concessione -

L'impresa concessionaria deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione.

La suddetta impresa ha l'obbligo di rispettare, nello svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, il programma operativo presentato che verrà annualmente verificato dall'AdSP.

Le imprese concessionarie, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti in base all'art. 18 della legge 84/94, in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi di altre imprese



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e s.m.i.

- g) violazione delle norme relative all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
- h) mancato adempimento alle richieste dell'AdSP per l'ottemperanza a disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione.;
- i) mancato rispetto del programma operativo.

Articolo 16

- Accesso al porto -

Al fine di ottenere l'autorizzazione di accesso al porto di La Spezia o di Marina di Carrara del personale dipendente, le imprese dovranno comunicare all'AdSP l'elenco del suddetto personale, cui sarà rilasciata apposita tessera di riconoscimento, ai sensi e con le modalità previste dall'apposita ordinanza dell'AdSP, relativa alla regolamentazione dell'accesso delle persone e dei mezzi in ambito portuale.

TITOLO II

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione

Articolo 17

- Rilascio dell'autorizzazione -

L'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione di operazioni e servizi portuali viene rilasciata dall'AdSP ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 585/95⁷ e degli artt. 3 e 4 del D.M. 132/2001⁸.

Il Presidente dell'AdSP darà comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo alla Commissione Consultiva locale ed al Comitato di Gestione nella prima seduta utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.

⁷ Art. 8 D.M. 585/95 cfr: "L'Autorità Portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento l'organizzazione portuale e nei restanti porti il capo del circondario, può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale".

⁸ Artt. 3 e 4 del D.M. 132/2001 cfr: "L'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione". "L'autorità competente determina, parametrando li al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente".



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e s.m.i.

Articolo 18

- Documentazione -

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, i soggetti legittimati sono tenuti a presentare istanza all'AdSP, almeno 15 giorni prima del previsto arrivo della nave allegando, la seguente documentazione:

- Tabella di armamento della nave, rilasciata dall'Autorità competente, e ruolo dell'equipaggio dal quale risulti il numero, la composizione, le qualifiche e le mansioni dei singoli membri dell'equipaggio ovvero resoconto dell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale;
- Registro dei mezzi di carico e scarico;
- Relazione tecnica relativa alle operazioni portuali da espletare, ai singoli membri dell'equipaggio da impiegare, alle misure di sicurezza da adottare, al tempo massimo necessario all'espletamento delle operazioni portuali;
- Polizza assicurativa che dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, per un massimale minimo di € 2.600.000,00, oppure di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio delle operazioni in autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare la piena sussistenza della copertura assicurativa.

In caso di istanza per un programma di più arrivi e partenze, purché compreso in un arco temporale non eccedente l'anno, la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.

Articolo 19

- Canone e cauzione -

Il rilascio dell'autorizzazione a favore dei soggetti interessati è subordinato al pagamento del canone nonché al versamento della cauzione di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali in conformità all'autorizzazione rilasciata, l'AdSP provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti dovesse risultare che l'importo da corrispondersi a titolo di canone sia superiore a quello già versato, la cauzione sarà svincolata dopo il versamento del canone integrativo.

In caso di programma per più arrivi e partenze, nell'arco di un anno, il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.

L'autorizzazione si intende valida sino alla scadenza indicata. E' inibito l'esercizio di qualsiasi operazione oltre tale termine.



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e s.m.i.

Articolo 20

- Obblighi e Responsabilità -

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento, l'esercizio delle attività da parte del richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I mezzi da impiegarsi nelle operazioni in autoproduzione devono essere iscritti negli appositi registri dei mezzi meccanici di bordo o nell'inventario della nave e devono essere idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare, pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative agli accertamenti periodici cui gli stessi mezzi devono essere sottoposti.

- Il personale impiegato nell'esercizio delle operazioni portuali deve essere inserito nell'organico della nave o nell'organico della struttura, operante in ambito portuale, del soggetto autorizzato. Il personale previsto nella tabella di armamento deve essere dedicato ed adeguato, per numero e qualifiche, alle operazioni da svolgere e composto da un numero di elementi sufficienti per espletare le operazioni portuali in massima sicurezza.

- L'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza.

- I soggetti autorizzati sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose nonché del ripristino, al termine delle operazioni, dello stato delle banchine e degli spazi operativi che potranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali previste dall'autorizzazione.

L'ADSP è manlevata da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione.

Articolo 21

- Sospensione o revoca -

La sospensione o la revoca dell'autorizzazione è prevista per il mancato rispetto degli obblighi sanciti dall'art. 14 del presente regolamento e per l'inosservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza.

Ove l'autorizzazione sia stata revocata ai termini del presente articolo il soggetto interessato non potrà richiedere nuove autorizzazioni per autoproduzione nei successivi 12 (dodici) mesi dalla revoca.

Articolo 22

- Utilizzo di Spazi Operativi -

Le operazioni portuali sono consentite in rada o su banchine pubbliche, qualora esistenti e disponibili, o su banchine in concessione.



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e s.m.i.

Qualora le operazioni debbano essere eseguite con nave su banchina in concessione, l'espletamento delle stesse sono subordinate alle specifiche previsioni contenute nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero qualora quest'ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta, compatibilmente con le esigenze organizzative della stessa.

Nel caso di richiesta di autorizzazione ad espletare le operazioni portuali su banchina in concessione, l'impresa concessionaria dovrà far pervenire il proprio nulla osta entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta dell'AdSP.

Articolo 23

- Comunicazioni successive -

Entro 24 ore dalla partenza di ogni nave operata in autoproduzione i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'AdSP una nota di riepilogo delle attività espletate contenente i seguenti dati:

- Nominativo della nave;
- Data e ora dell'inizio e della fine delle operazioni portuali;
- Tipo delle operazioni svolte;
- Quantità e tipologia della merce movimentata;

TITOLO III

Disciplina del lavoro temporaneo portuale

Articolo 24

- Organico dell'impresa fornitrice di cui all'art. 17, comma 2, della L. 84/94 -

L'impresa fornitrice di manodopera temporanea deve mantenere un organico determinato, in base alle esigenze delle imprese utilizzatrici, con atto del Presidente, sentita la Commissione Consultiva Locale, il Comitato di Gestione ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nel determinare l'organico dell'impresa fornitrice si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- numero medio di giornate di avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei portuali registrato nell'ultimo anno;
- qualifiche professionali maggiormente richieste;
- andamento del traffico e previsioni di sviluppo.

Qualora nel corso dell'anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc. l'eventuale assunzione di nuovo personale, per il reintegro dell'organico, è